

TAB. 1 – IL QUADRO IN SINTESI

Campo di applicazione	Tutti i cantieri edili pubblici e privati Le misure di precauzione previste si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere
Informazione	Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'ente unificato bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili, che segnalino le corrette modalità di comportamento con una serie d'informazioni previste dal «Protocollo»
Dovere di segnalazione del lavoratore	Il lavoratore ha il dovere di segnalare la presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa ecc. (vedere anche l'art. 20 D.Lgs. n. 81/2008)
Presidio sanitario e addetti al primo soccorso	Nei cantieri di grandi dimensioni, con un numero di occupati superiore a 250 unità, è previsto il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, il servizio medico e con apposito pronto intervento Per tutti gli altri cantieri è obbligatoria la presenza degli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus
Accesso in cantiere e controllo della temperatura corporea	Il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea: se risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l'accesso al cantiere e le persone andranno momentaneamente isolate e dotate di mascherine Il Protocollo fornisce anche alcune indicazioni finalizzate al rispetto della disciplina sulla privacy
Accesso dei fornitori esterni ai cantieri	Per l'accesso dei fornitori esterni devono essere individuate procedure d'ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in cantiere, con l'integrazione in appendice nel Psc; gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno si dovrà individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire un'adeguata pulizia giornaliera Ulteriori indicazioni sono previste per il servizio di trasporto
Pulizia e sanificazione nel cantiere	Il «Protocollo» detta numerose disposizioni finalizzate alla pulizia e la sanificazione degli ambienti e delle attrezzature Per le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli d'intervento specifici, in accordo con i RIs o Rslt
Dpi e distanza interpersonale minore di un metro	Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del Cse Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri Dpi (guanti, occhiali, tute, cuffie ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie In queste evenienze, in mancanza di idonei Dpi, le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cigo ai sensi del D.L. n. 18/2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei Dpi Il Cse in questi casi dovrà provvedere ad integrare il Psc e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari

Formazione e mancato aggiornamento	<p>Sospesa ogni attività formativa in presenza, fermo restando la possibilità della modalità a distanza (vedere, ministero del Lavoro Faq 4 maggio 2020)</p> <p>Il «Protocollo» generale stabilisce che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/ funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio sia primo soccorso, può continuare a intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)</p>
Organizzazione del cantiere	<p>I datori di lavoro, d'intesa anche con i sindacati, disporranno la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni (ad esempio, turnazione dei lavoratori; creazione di gruppi autonomi, distinti e riconoscibili; diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita)</p>
Gestione di una persona sintomatica	<p>Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi d'infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e del Cse e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal ministero della Salute</p>
Sorveglianza sanitaria	<p>Durante il periodo di emergenza non sono sospese le visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008</p> <p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche stabilite dal ministero della Salute (il cosiddetto decalogo) e, in particolare, della circolare 29 aprile 2020, prot. n. 14915</p> <p>Prevista la certificazione medica di «avvenuta negativizzazione»</p>
Comitato di cantiere e Ct	<p>È costituito in cantiere un comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del «Protocollo» con la partecipazione delle Rsa e del Rls</p> <p>Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un comitato territoriale (Ct) composto dagli organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli Rlst e dei rappresentanti delle parti sociali</p>